



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per vacanza contrattuale - Resistenza - Incarico difesa AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI

7. Domenico VILLANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

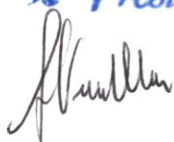
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

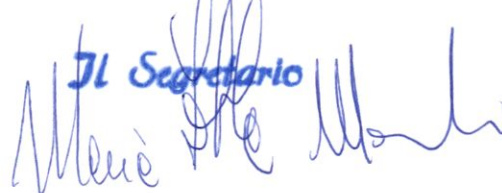
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Visti i ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi dai sottoelencati dipendenti, tutti rappresentati e difesi dal dott. proc. A. Maurizio Passiatore, intesi a percepire l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo aprile 1994-aprile 1995, data di stipula del CCNL della categoria, nonchè la condanna dell'AMAT al pagamento delle somme spettanti ad ogni singolo dipendente a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da determinarsi in separato giudizio, ed al pagamento delle spese di lite:
 - Carriero Francesco + 7 Udienza 19/02/1996;
 - De Vita Lucio + 2 Udienza 12/04/1996;
 - Malvani Antonio + 4 Udienza 17/04/1996;
 - Palmisano Giuseppe + 6 Udienza 09/05/1996;
 - Bellavista Claudio + 2 Udienza 23/05/1996;
- Attesa la particolarità della questione, con propria nota del 23/novembre/1995, l'AMAT chiedeva alla FederTrasporti di far conoscere gli eventuali orientamenti della Federazione stessa, nonchè l'esistenza di contenzioso simile relative ad altre Aziende;
- Preso atto che la FederTrasporti, con propria nota del 21 dicembre 1995, nel ripercorrere le fasi che hanno caratterizzato a livello nazionale le trattative per il rinnovo del CCNL, ha ritenuto che la domanda dei ricorrenti sia infondata e che pertanto vada contestata in sede giudiziaria;
- Ritenuto, quindi, dover resistere ai ricorsi de quibus affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali;
- Visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio preventivo 1996;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di resistere ai ricorsi in narrativa specificati, affidando l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la presuntiva spesa di £ 500.000, quale acconto a titolo di fondo spese legali e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente


Il Segretario


26 GEN. 1996

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

12 FEB. 1996

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministrativa
(Dot.ssa Maria Fabiana Menenti)

IL DIRETTORE




**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)

Taranto,

26 GEN. 1996

N° di Protocollo : Dir/166/96

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 16 gennaio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p. r. Minore
26.1.96



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

23 NOV. 1995

Taranto, li

N° di Protocollo : Dir/

2565/95

Risposta a n° del

Allegati n°

FAX

ENAGLIA

Spett.

FEDERTRASPORTI

Via Cola di Rienzo 80

ROMA

Attenzione Avv. Del Mese

OGGETTO : richiesta informazioni

Si trasmette in allegato copia di uno dei ricorsi notificati all'AMAT in data 22 novembre u.s.

Con detto ricorso i dipendenti chiedono che il Pretore dichiari il loro diritto a percepire l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo aprile 1994-aprile 1995.

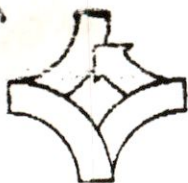
Poiché trattasi di contenzioso nuovo per questa Azienda, si prega di far conoscere gli orientamenti della Federtrasporti in merito, nonché l'esistenza di contenzioso simile relativo ad altre Aziende.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Lucibello)

Lucibello



FEDERTRASPORTI

Roma li 21 DIC. 1995

prot.n. 2799

21 DIC. 1995

13882 di Prot.

Spett.le A.M.A.T.
via Cesare Battisti, 657
TARANTO

OGGETTO : *riscontro Vs. nota n. 2565/95 - ricorso Pr.Lav.Taranto - indennità vacanza contrattuale -*

In riferimento ai chiarimenti richiesti relativamente al ricorso incoato innanzi la Pretura del lavoro di Taranto da alcuni dipendenti di codesta Azienda volto ad ottenere il riconoscimento a percepire "l'indennità di vacanza contrattuale" per il periodo aprile 1994 - aprile 1995, si evidenzia quanto appresso.

Con il verbale di intesa del 23 luglio 1993, citato nel ricorso in esame, vennero delineate le direttive di massima relativamente ai rinnovi contrattuali di tutte le categorie del lavoro.

Di norma, ogni singola piattaforma contrattuale, conseguente le intese di massima, determinerà la specificità dell'applicazione delle stesse con proprio atto collettivo negoziato, anche in ragione delle possibilità di spesa previste in bilancio.

In sede di rinnovo contrattuale relativamente al settore del trasporto pubblico locale, il protocollo di intenti del 3 novembre 1994, nello stabilire al punto 2 i criteri guida per il rinnovo dello stesso, preso in considerazione il verbale di intesa del 23 luglio 1993 e nell'ambito della legge finanziaria 1995, inviava le parti a proseguire il confronto in sede sindacale per il rinnovo in tempi ravvicinati del contratto di lavoro rapportando l'adeguamento delle retribuzione per gli anni 1994 e 1995 al tasso di inflazione programmato.

Orbene posto che nell'accordo nazionale per il settore degli autoferrotranvieri dell'11.4.95 non si fa riferimento esplicito alla c.d. indennità di vacanza contrattuale -individuata, si ribadisce, soltanto in sede di "intesa generale" - mentre, di converso, ma con identico criterio garantista, nello stesso si prevede a copertura del periodo pregresso per i lavoratori in forza al 1° dicembre 1994, un importo forfettario lordo pro capite erogato secondo la tabella di cui all'art. 13 dello stesso accordo, si evidenzia come, in buona sostanza, le

FEDERAZIONE NAZIONALE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

intese di cui al verbale del 23 luglio 1993 sembrano non essere state disattese stante le modalità meglio articolate nei contratti di categoria e per l'appunto, nel settore autoferrotranviario, con l'accordo conclusivo dell'11.4.95.

A conferma di questa tesi vale la pena di sottolineare che l'importo erogato su scala parametrica ai sensi dell'art.13 dell'Accordo Nazionale 11.4.95 risulta, da un calcolo sommario, economicamente più favorevole ai lavoratori rispetto agli effetti che sarebbero scaturiti da una pedissequa esecuzione di quanto indicato nel verbale generale di intesa del 23 luglio 1993.

In ultimo la stessa natura giuridica dell'allora suggerita indennità di vacanza contrattuale, può rinvenirsi nell'indennità forfettaria di cui all'art. 13 del già citato Accordo Nazionale, dandosi così esecuzione ai criteri di massima di cui al predetto punto del verbale di intesa del 23 luglio 1993.

Per tali motivi si ritiene che la domanda sia infondata e che pertanto vada contestata in sede giudiziaria.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
(Avv. Guido Del Mese)



STUDIO LEGALE Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore Via Roma, 67 - Tel./Fax 099/8712626 - 74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Roma, 67 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

15225/95
N. 12444 di Prot.

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per DE VITA LUCIO, CARICASULO MICHELE e DE GIORGIO MICHELE, residenti in Taranto ed ivi elettivamente domiciliati in Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che li rappresenta e difende congiuntamente giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporto Taranto - in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti 657.

A - I ricorrenti sono dipendenti dell'A.M.A.T. di Taranto, ivi addetti con mansioni di conducenti di linea.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo:

[Handwritten notes and signatures on the right margin]
x *[Signature]*
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
24879
2432
[Signature]

al punto 2 di tale documento, epigrafo "Assetti contrattuali", le parti ridisegnando in maniera organica la materia della contrattazione collettiva sindacale, istituivano la c.d. "indennità di vacanza contrattuale." quale emolumento provvisorio della retribuzione, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un contratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi. Tale clausola contrattuale ha posto rimedio alla defatigante pratica di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle parti collettive in data prossima alla loro scadenza.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la percentuale è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo

l'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate) , alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - In data 31/12/1991 è scaduto l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 2/10/1989 e disdetto dalle parti collettive, le quali dopo anni di discussioni delle rispettive piattaforme rivendicative, solo in data 13 dicembre 1994 hanno stipulato una prima ipotesi di rinnovo, sostituita con il definitivo accordo collettivo datato 11/4/1995, allorchè la trattativa era stata avocata dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dei Trasporti, secondo quel modello di concertazione e raffreddamento dei conflitti collettivi di tipo trilaterale, ampiamente collaudato nei settori di comparto più conflittuali.

G -L'accordo di rinnovo si limita a prevedere una somma una tantum pro capite lorda riferita al livello posseduto dall'avente diritto, da corrispondersi

in due rate, a titolo di arretrati degli aumenti retributivi per il periodo pregresso. Non è revocabile il dubbio, al lume dell'inequivoco testo contrattuale, che tale importo forfettario non è affatto comprensivo di quanto dovuto dalle aziende a titolo di indennità di vacanza contrattuale dal periodo aprile 94 sino alla data di rinnovo in forza dell'accordo interconfederale 23/7/1993, tantopiù che una diversa previsione contrattuale sarebbe inevitabilmente affetta da nullità per violazione di un diritto quesito del lavoratore, intangibile ed indisponibile dalle parti collettive in assenza di un espresso mandato .

H - Compete ai ricorrenti, pertanto, tale elemento retributivo con decorrenza dal 1/4/1994, nella misura del 30% della inflazione programmata per l'anno 1994 (prevista nel 3,5%) calcolata sul minimo retributivo e contingenza, percentuale elevata al 50% con decorrenza dallo scadere del sesto mese di vacanza contrattuale, ovvero dal 1/7/1994, sino alla data di stipula dell'ipotesi di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri (11/4/95 o 13/12/1994).

I - I ricorrenti hanno inoltrato reclamo gerarchico in data 1/10/94, ai sensi dell'art. 10 del R.D.

n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957,
tramite l'associazione sindacale Faisa - Cisa di
Taranto, ad oggetto il pagamento della predetta
indennità, rimasto senza riscontro .

Per quanto innanzi, i ricorrenti, ut sopra
rappresentati e difesi,

CONCLUDONO

reietta ogni avversa deduzione eccezione, con-
clusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del
lavoro adito, previa eventuale declaratoria di
nullità ed inefficacia di ogni disposizione pattizia
successiva al protocollo di intesa del 23/7/1993,
limitatamente all'indennità di cui è causa,

1 - dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire
l'indennità di vacanza contrattuale dal periodo di
paga aprile 1994 sino al 11/4/995, data della
stipula definitiva del rinnovo del contratto collet-
tivo nazionale autoferrotranvieri ovvero, in via
subordinata, sino alla data della prima ipotesi di
rinnovo del 13/12/1994 , secondo le misure e moda-
lità dedotte sub H del ricorso;

2 - per l'effetto condannare l' AMAT in
persona del suo legale rappresentante p.t., al paga-
mento delle somme spettanti a tale titolo ad ogni
singolo ricorrente per il medesimo periodo da

determinarsi in un separato giudizio, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali calcola-
ti sull'importo dell'indennità mensile non percepi-
ta; 3) condannare la medesima alle spese, diritti ed
onorari del giudizio da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riser-
vato. Si allega: prospetti paga gennaio 94 /aprile
95; copia protocollo d'intesa del 23/7/1993; copia
ipotesi di rinnovo CCNL autoferrotranvieri del
13/12/1994; CCNL definitivo del 11/4/95; ricorso
gerarchico del 1/10/1995 .

Taranto 18/9/1995

Dott. Proc. A.M. Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria
competenza; FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sé nella Sezione
Lavoro della Pretura Ciondariale di Taranto, per il
giorno 12/4/1996 ore 10,00. Ordina alle parti di
comparire personalmente e che copia del ricorso e
presente decreto sia notificato alla convenuta a
cura del ricorrente entro giorni 10 dalla data
odierna.

Taranto li 18/10/95
Il Cancelliere

Il Pretore
DOTT. MAGGI

Copia conforme all'originale

Taranto

30 OTT. 1925



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO
UNICO NOTIFICAZIONI

Ad loc.

scri

otto-

no no

prossimo att. ad A.M.A.I.

In persona del legale rappresentante p.t. ---
abitante in Taranto Via CESARE BATTISTI n. 657

mediante consegna c.

originale

a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria

incaricato alla ricezione atti

22 OTT. 1925

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per MALVANI ANTONIO, BASILE VINCENZO, SPADA TEODORO, ARMENTO SALVATORE, PALUMMIERI COSIMO, residenti in Taranto ed ivi elettivamente domiciliati in Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che li rappresenta e difende congiuntamente giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporto Taranto - in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti 657.

A - I ricorrenti sono dipendenti dell'A.M.A.T. di Taranto, ivi addetti con mansioni di conducenti di linea.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafo "Assetti contrattuali", le parti ridisegnando in maniera organica la materia della contrattazione collettiva sindacale, istituivano la c.d. "indennità di vacanza contrattuale." quale emo-

~~Procedimento~~
~~giudiziale~~
~~in corso~~
• Basil Vincenzo
• Malvanti Antonio
• Armento Salvatore
• Palummi Cosimo
~~Procedimento~~
~~giudiziale~~
~~in corso~~

27880
L. 2/10/95

UFFICIALE QUOTIDIANO

Personale
16

STUDIO LEGALE Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore Via Roma, 67 - Tel./Fax 099/8712626 - 74024 MANDURIA (TA)

lumento provvisorio della retribuzione, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un contratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi. Tale clausola contrattuale ha posto rimedio alla defatigante pratica di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle parti collettive in data prossima allo loro scadenza.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la percentuale è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - In data 31/12/1991 è scaduto l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 2/10/1989 e disdettato dalle parti collettive, le quali dopo anni di discussioni delle rispettive piattaforme rivendicative, solo in data 13 dicembre 1994 hanno stipulato una prima ipotesi di rinnovo, sostituita con il definitivo accordo collettivo datato 11/4/1995, allorché la trattativa era stata avocata dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dei Trasporti, secondo quel modello di concertazione e raffreddamento dei conflitti collettivi di tipo trilaterale, ampiamente collaudato nei settori di comparto più conflittuali.

G - L'accordo di rinnovo si limita a prevedere una somma una tantum pro capite lorda riferita al livello posseduto dall'avente diritto, da corrispondersi in due rate, a titolo di arretrati degli aumenti retributivi per il periodo pregresso. Non è revocabile il dubbio, al lume dell'inequivoco testo contrattuale, che tale importo forfettario non è affatto comprensivo di quanto dovuto dalle aziende a titolo di indennità di vacanza contrattuale dal periodo aprile 94 sino alla data di rinnovo in forza dell'accordo interconfederale 23/7/1993, tantopiù che una diversa previsione contrattuale sarebbe inevitabilmente affetta da nullità per violazione di un diritto quesito del lavoratore, intangibile ed indisponibile dalle parti collettive in assenza di un espresso manda-

to .

H - Compete ai ricorrenti, pertanto, tale elemento retributivo con decorrenza dal 1/4/1994, nella misura del 30% della inflazione programmata per l'anno 1994 (prevista nel 3,5%) calcolata sul minimo retributivo e contingenza, percentuale elevata al 50% con decorrenza dallo scadere del sesto mese di vacanza contrattuale, ovvero dal 1/7/1994, sino alla data di stipula dell'ipotesi di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri (11/4/95 o 13/12/1994).

I - I ricorrenti hanno inoltrato reclamo gerarchico in data 1/10/94, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, tramite l'associazione sindacale Faisa - Cisal di Taranto, ad oggetto il pagamento della predetta indennità, rimasto senza riscontro.

Per quanto innanzi, i ricorrenti, ut sopra rappresentati e difesi,

CONCLUDONO

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito, previa eventuale declaratoria di nullità ed inefficacia di ogni disposizione pattizia successiva al protocollo di intesa del 23/7/1993, limitatamente all'indennità di cui è causa,

1 - dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di vacanza contrattuale dal periodo di paga aprile 1994 sino al 11/4/95, data della stipula definitiva

del rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotran-
vieri ovvero, in via subordinata, sino alla data della prima
ipotesi di rinnovo del 13/12/1994, secondo le misure e mo-
dalità dedotte sub H del ricorso;

2. - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo le-
gale rappresentante p.t., al pagamento delle somme spettanti
a tale titolo ad ogni singolo ricorrente per il medesimo pe-
riodo da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalu-
tazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo
dell'indennità mensile non percepita;

3) condannare la medesima alle spese, diritti ed onorari del
giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si
allega: prospetti paga gennaio 94 /aprile 95; copia proto-
collo d'intesa del 23/7/1993; copia ipotesi di rinnovo CCNL
autoferrotranvieri del 13/12/1994; CCNL definitivo del
11/4/95; ricorso gerarchico del 1/10/1994.

Taranto 18/9/1995

Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella Sezione Lavoro
della Pretura Cicondariale di Taranto, per il giorno

17/4/1996

ore 10,00. Ordina alle parti di comparire

personalmente e che copia del ricorso e presente decreto sia
notificato alla convenuta a cura del ricorrente entro giorni
10 dalla data odierna.

Taranto li 18/10/85

Il Cancelliere

Il Pretore
MARTENVECI

Copia conforme all'originale



Taranto 30 OTT 85

IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE

Ad

Sc

ho NOTIFICATO COPIA DEL PRESENTE ATTO A: A.M.A.T.

~~GIUSEPPE BATTISTI~~ IN PERSONA LEGALE RAPP. P.F.
CELORE BATTISTI

abitante in Taranto Via ~~XXXX~~ 652

mediante consegna all'originale

2 mani.

e mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Roma, 67 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

15222/95
22/07/1995

N. 12480 di Prot.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per PALMISANO GIUSEPPE, CAMPO FEDELE, CARDETTA GIUSEPPE, RUSSO MICHELE, DE PACE GAETANO, BOBBIO FRANCESCO, SAPONARA GIUSEPPE residenti in Taranto ed ivi elettivamente domiciliati in Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che li rappresenta e difende congiuntamente giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporto Taranto - in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti 657.

A - I ricorrenti sono dipendenti dell'A.M.A.T. di Taranto, ivi addetti con mansioni di conducenti di linea.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafo "Assetti contrattuali", le parti ridisegnando in maniera organica la materia della contrattazione collettiva sindacale, istituiva-

Taranto 18/9/95
Palmisano Giuseppe
Campo Fedele
Cardetta Giuseppe
Russo Michele
De Pace Gaetano
Bobbio Francesco
Saponara Giuseppe
Pierfranco Asciano
Seiace Gaetano
Francesco Bobbio
Maurizio Passiatore
Pierfranco Asciano
Pierfranco Asciano

21869
25

no la c.d. " indennità di vacanza contrattuale." quale emolumento provvisorio della retribuzione, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un contratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi. Tale clausola contrattuale ha posto rimedio alla defatigante pratica di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle parti collettive in data prossima allo loro scadenza.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la percentuale è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate) , alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli

autoferrotranvieri.

F - In data 31/12/1991 è scaduto l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 2/10/1989 e disdettato dalle parti collettive, le quali dopo anni di discussioni delle rispettive piattaforme rivendicative, solo in data 13 dicembre 1994 hanno stipulato una prima ipotesi di rinnovo, sostituita con il definitivo accordo collettivo datato 11/4/1995, allorchè la trattativa era stata avocata dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dei Trasporti, secondo quel modello di concertazione e raffreddamento dei conflitti collettivi di tipo trilaterale, ampiamente collaudato nei settori di comparto più conflittuali.

G - L'accordo di rinnovo si limita a prevedere una somma una tantum pro capite lorda riferita al livello posseduto dall'avente diritto, da corrispondersi in due rate, a titolo di arretrati degli aumenti retributivi per il periodo pregresso.

Non è revocabile il dubbio, al lume dell'inequivoco testo contrattuale, che tale importo forfettario non è affatto comprensivo di quanto dovuto dalle aziende a titolo di indennità di vacanza contrattuale dal periodo aprile 94 sino alla data di rinnovo in forza dell'accordo interconfederale 23/7/1993, tantopiù che una diversa previsione contrattuale sarebbe inevitabilmente affetta da nullità per violazione di un diritto quesito del lavoratore, intangibile ed indisponi-

bile dalle parti collettive in assenza di un espresso mandato .

H - Compete ai ricorrenti, pertanto, tale elemento retributivo con decorrenza dal 1/4/1994, nella misura del 30% della inflazione programmata per l'anno 1994 (prevista nel 3,5%) calcolata sul minimo retributivo e contingenza, percentuale elevata al 50% con decorrenza dallo scadere del sesto mese di vacanza contrattuale, ovvero dal 1/7/1994, sino alla data di stipula dell'ipotesi di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri (11/4/95 o 13/12/1994).

I - I ricorrenti hanno inoltrato reclamo gerarchico in data 1/10/94, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, tramite l'associazione sindacale Faisa - Cisal di Taranto, ad oggetto il pagamento della predetta indennità, rimasto senza riscontro .
Per quanto innanzi, i ricorrenti, ut sopra rappresentati e difesi,

CONCLUDONO

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito, previa e ventuale declaratoria di nullità ed inefficacia di ogni disposizione pattizia successiva al protocollo di intesa del 23/7/1993, limitatamente all'indennità di cui è causa,

1 - dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di vacanza contrattuale dal periodo di paga a

prile 1994 sino al 11/4/95, data della stipula definitiva del rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri ovvero, in via subordinata, sino alla data della prima ipotesi di rinnovo del 13/12/1994, secondo le misure e modalità dedotte sub H del ricorso;

2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle somme spettanti a tale titolo ad ogni singolo ricorrente per il medesimo periodo da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo dell'indennità mensile non percepita;

3) condannare la medesima alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: prospetti paga gennaio 94 /aprile 95; copia protocollo d'intesa del 23/7/1993; copia ipotesi di rinnovo CCNL autoferrotranvieri del 13/12/1994; CCNL definitivo del 11/4/95; ricorso gerarchico del 1/10/1994 .

Taranto 18/9/1995 Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella Sezione Lavoro della Pretura Cicondariale di Taranto, per il giorno

9/5/96

ore 10,00. Ordina alle parti di comparire

personalmente e che copia del ricorso e presente decreto sia

notificato alla convenuta a cura del ricorrente entro giorni

10 dalla data odierna.

Taranto li 26/10/95

Il Pretore

Dr. MARCELLO FICHETTO

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto

10 NOV. 1995



IL CANCELLIERE

CORTE DI TARANTO

DI LECCE

SEZIONE

Ad

Scuola

no

presente atto al Sig. ~~XXXXXX~~ A.M.A.V.

~~XXXXXX~~ IN PERSONA LEGALE RAPPRESENTANTE DI

abitante in Taranto ~~XXXXXX~~ GIUSEPPE BATTISTINI

mediante consegna di copia conforme all'originale
a mani.

e mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

22 NOV. 1995

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI TARANTO
SEZIONE DISTACCATO DI LECCE

22 1995

15223/95 C.P.12

N. 12678 di Prot.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per BELLAVISTA CLAUDIO, DE PACE FRANCESCO, GIOSA ROCCO, residenti in Taranto ed ivi elettivamente domiciliati in Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che li rappresenta e difende congiuntamente giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporto Taranto - in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti 657.

A - I ricorrenti sono dipendenti dell'A.M.A.T. di Taranto, ivi addetti con mansioni di conducenti di linea.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafo "Assetti contrattuali", le parti ridisegnando in maniera organica la materia della contrattazione collettiva sindacale, istituivano la c.d. "indennità di vacanza contrattuale." quale em-

Vi richiedo di rappresentare
il ricorso di lavoro
di cui è allegato il
protocollo d'intesa
del 23/7/1993
e di provvedere
alla sua
registrazione
e alla
distribuzione
della
copia
al
Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore
avv. Pierfranco Asciano
Eleg.

TARANTO 18/8/95
Bella Vista Claudio
De Pace Francesco
Giosa Rocco
[Firma]
Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore
Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore
A.M.A.T.

21882

3232

lumento provvisorio della retribuzione, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un contratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi. Tale clausola contrattuale ha posto rimedio alla defatigante pratica di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle parti collettive in data prossima allo loro scadenza.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la percentuale è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - In data 31/12/1991 è scaduto l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 2/10/1989 e disdetto dalle parti collettive, le quali dopo anni di discussioni delle rispettive piattaforme rivendicative, solo in data 13 dicembre 1994 hanno stipulato una prima ipotesi di rinnovo, sostituita con il definitivo accordo collettivo datato 11/4/1995, allorché la trattativa era stata avocata dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dei Trasporti, secondo quel modello di concertazione e raffreddamento dei conflitti collettivi di tipo trilaterale, ampiamente collaudato nei settori di comparto più conflittuali.

G - L'accordo di rinnovo si limita a prevedere una somma una tantum pro capite lorda riferita al livello posseduto dall'avente diritto, da corrispondersi in due rate, a titolo di arretrati degli aumenti retributivi per il periodo pregresso. Non è revocabile il dubbio, al lume dell'inequivoco testo contrattuale, che tale importo forfettario non è affatto comprensivo di quanto dovuto dalle aziende a titolo di indennità di vacanza contrattuale dal periodo aprile 94 sino alla data di rinnovo in forza dell'accordo interconfederale 23/7/1993, tantopiù che una diversa previsione contrattuale sarebbe inevitabilmente affetta da nullità per violazione di un diritto quesito del lavoratore, intangibile ed indisponibile dalle parti collettive in assenza di un espresso manda-

to .

H - Compete ai ricorrenti, pertanto, tale elemento retributivo con decorrenza dal 1/4/1994, nella misura del 30% della inflazione programmata per l'anno 1994 (prevista nel 3,5%) calcolata sul minimo retributivo e contingenza, percentuale elevata al 50% con decorrenza dallo scadere del sesto mese di vacanza contrattuale, ovvero dal 1/7/1994, sino alla data di stipula dell'ipotesi di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri (11/4/95 o 13/12/1994).

I - I ricorrenti hanno inoltrato reclamo gerarchico in data 1/10/94, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, tramite l'associazione sindacale Faisa - Cisal di Taranto, ad oggetto il pagamento della predetta indennità, rimasto senza riscontro .

Per quanto innanzi, i ricorrenti, ut sopra rappresentati e difesi,

CONCLUDONO

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito, previa eventuale declaratoria di nullità ed inefficacia di ogni disposizione pattizia successiva al protocollo di intesa del 23/7/1993, limitatamente all'indennità di cui è causa,

1 - dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di vacanza contrattuale dal periodo di paga a-
prile 1994 sino al 11/4/95, data della stipula definitiva

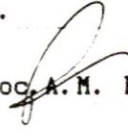
del rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotran-
vieri ovvero, in via subordinata, sino alla data della prima
ipotesi di rinnovo del 13/12/1994 , secondo le misure e mo-
dalità dedotte sub H del ricorso;

2 - per l'effetto condannare l' AMAT in persona del suo le-
gale rappresentante p.t., al pagamento delle somme spettanti
a tale titolo ad ogni singolo ricorrente per il medesimo pe-
riodo da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalu-
tazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo
dell'indennità mensile non percepita;

3) condannare la medesima alle spese, diritti ed onorari del
giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si
allega: prospetti paga gennaio 94 /aprile 95; copia proto-
collo d'intesa del 23/7/1993; copia ipotesi di rinnovo CCNL
autoferrotranvieri del 13/12/1994; CCNL definitivo del
11/4/95; ricorso gerarchico del 1/10/1994 .

Taranto 18/9/1995

Dott. Proc.  A.M. Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella Sezione Lavoro
della Pretura Cicondariale di Taranto, per il giorno

- 23/5/96 - ore 10,00. Ordina alle parti di comparire

personalmente e che copia del ricorso e presente decreto sia
notificato alla convenuta a cura del ricorrente entro giorni
10 dalla data odierna.

Taranto li

18/10/95

Il Cancelliere

Il Pretore

A. N. MORRA

Copia conforme all'originale



Taranto

30 OT.

5

IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Ad

Esce

no r

il proscrittore auto col AMAT
in persona del legale rappresentante p.t.

abitante in

Via CESARE BATTISTI n. 65F

mediante cor-

a mani.

e menti dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

22 NOV 1995

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per CARRIERO FRANCESCO, ALBANO MICHELE, ORSO COSIMO, PAGANO FEDELE, SPAGNULO GIUSEPPE, CHIAROLLA GIUSEPPE, BIANCO VITO, CUFARI BENITO, residenti in Taranto ed ivi elettivamente domiciliati in Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che li rappresenta e difende congiuntamente giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

A.M.A.T.S. - Azienda Municipalizzata Autotrasporto Taranto - in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti 657.

A - I ricorrenti sono dipendenti dell'A.M.A.T. di Taranto, ivi addetti con mansioni di conducenti di linea.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafato "Assetti contrattuali", le parti ridisegnando in maniera organica la materia della contrattazione collettiva sindacale, istituiva-

Vi allego i seguenti documenti:
1. Protocollo d'intesa del 23/7/1993
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

1995-07-20 15:45
x (Cufari Benito)
Albano Michele
Orso Cosimo
Pagano Fedele
Spagnolo Giuseppe
Chiarolla Giuseppe
Bianco Vito
x Cufari Benito
Leone ...
Dott. A.M. Passiatore

21870
3632

no la c.d. " indennità di vacanza contrattuale." quale emolumento provvisorio della retribuzione, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un contratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi. Tale clausola contrattuale ha posto rimedio alla defatigante pratica di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle parti collettive in data prossima alla loro scadenza.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la percentuale è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrando nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli

autoferrotranvieri.

F - In data 31/12/1991 è scaduto l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 2/10/1989 e disdetto dalle parti collettive, le quali dopo anni di discussioni delle rispettive piattaforme rivendicative, solo in data 13 dicembre 1994 hanno stipulato una prima ipotesi di rinnovo, sostituita con il definitivo accordo collettivo datato 11/4/1995, allorché la trattativa era stata avocata dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dei Trasporti, secondo quel modello di concertazione e raffreddamento dei conflitti collettivi di tipo trilaterale, ampiamente collaudato nei settori di comparto più conflittuali.

G - L'accordo di rinnovo si limita a prevedere una somma una tantum pro capite lorda riferita al livello posseduto dall'avente diritto, da corrispondersi in due rate, a titolo di arretrati degli aumenti retributivi per il periodo pregresso.

Non è revocabile il dubbio, al lume dell'inequivoco testo contrattuale, che tale importo forfettario non è affatto comprensivo di quanto dovuto dalle aziende a titolo di indennità di vacanza contrattuale dal periodo aprile 94 sino alla data di rinnovo in forza dell'accordo interconfederale 23/7/1993, tantopiù che una diversa previsione contrattuale sarebbe inevitabilmente affetta da nullità per violazione di un diritto quesito del lavoratore, intangibile ed indisponi-

bile dalle parti collettive in assenza di un espresso mandato .

H - Compete ai ricorrenti, pertanto, tale elemento retributivo con decorrenza dal 1/4/1994, nella misura del 30% della inflazione programmata per l'anno 1994 (prevista nel 3,5%) calcolata sul minimo retributivo e contingenza, percentuale elevata al 50% con decorrenza dallo scadere del sesto mese di vacanza contrattuale, ovvero dal 1/7/1994, sino alla data di stipula dell'ipotesi di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri (11/4/95 o 13/12/1994).

I - I ricorrenti hanno inoltrato reclamo gerarchico in data 1/10/94, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, tramite l'associazione sindacale Faisa - Cisl di Taranto, ad oggetto il pagamento della predetta indennità, rimasto senza riscontro .

Per quanto innanzi, i ricorrenti, ut sopra rappresentati e difesi,

CONCLUDONO

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito, previa eventuale declaratoria di nullità ed inefficacia di ogni disposizione pattizia successiva al protocollo di intesa del 23/7/1993, limitatamente all'indennità di cui è causa,

1 - dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di vacanza contrattuale dal periodo di paga a-

prile 1994 sino al 11/4/95, data della stipula definitiva del rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri ovvero, in via subordinata, sino alla data della prima ipotesi di rinnovo del 13/12/1994, secondo le misure e modalità dedotte sub H del ricorso;

2 - per l'effetto condannare l' AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle somme spettanti a tale titolo ad ogni singolo ricorrente per il medesimo periodo da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo dell'indennità mensile non percepita;

3) condannare la medesima alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: prospetti paga gennaio 94 /aprile 95; copia protocollo d'intesa del 23/7/1993; copia ipotesi di rinnovo CCNL autoferrotranvieri del 13/12/1994; CCNL definitivo del 11/4/95; ricorso gerarchico del 1/10/1994 .

Taranto 18/9/1995

Dott.Proc.A.M. Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella Sezione Lavoro della Pretura Ciondariale di Taranto, per il giorno

-19/2/96-

ore 10,00. Ordina alle parti di comparire personalmente e che copia del ricorso e presente decreto sia notificato alla convenuta a cura del ricorrente entro giorni 10 dalla data odierna.

Taranto li

18/10/95

Il Pretore

flb

Dr. Vito Vozza

flb

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Taranto

3 OTT. 1995



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTRETTUALE DI TARANTO - UFFICIO DI NOTIFICAZIONI

Ad locum

sotto-

scritto

loco,

ho not

Il presente atto a AMAT. in

persona del legale rappresentante p.t.

abitante in Via CESARE BATTISTI n. 657

mediante consegna

originale

a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato della ricezione atti.

22 Nov. 1995

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UFFICIALE
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTRETTUALE DI TARANTO